



COMMISSIONE EUROPEA
SEGRETARIATO GENERALE

MINUTE

Bruxelles, 29 -12- 2003


SG(2003) D/ 234079

PER POSTA CELERE

Rete Ferroviaria Italiana
Piazza della Croce Rossa 1
I - 00161 Roma

Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 254 DEL TRATTATO
CE

Per il Segretario Generale



Bernard MICHEL

All. : C(2003) 5372 - COR



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11-12-2003
C(2003) 5372 - COR

**TESTO NON DESTINATO ALLA
PUBBLICAZIONE**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 11-12-2003

**sulla concessione di contributi finanziari della Comunità a progetti di interesse comune
nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto nel quadro della
decisione n. C (2001) 2654 def./CE (programma indicativo pluriennale)**

DECISIONE CE DELLA COMMISSIONE

del 11-12-2003

per la concessione di contributi finanziari della Comunità a progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto nel quadro della decisione n. C (2001) 2654 def./CE

PP	604-S	Nuovo collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino (sezione internazionale)
----	-------	--

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee¹, modificato dal regolamento (CE) n. 1655/99 del Parlamento europeo e del Consiglio², del 19 luglio 1999, in particolare gli articoli 10 e 11,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, modificata dalla decisione n. 1346/2001/CE⁴⁵, stabilisce gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2236/95 limita la concessione di contributi finanziari ai progetti di interesse comune selezionati conformemente all'articolo 155 del trattato. Esso stabilisce le forme di tali aiuti e le condizioni e i criteri da soddisfare.
- (3) La decisione della Commissione n. C (2001) 2654 def./CE che istituisce un programma indicativo pluriennale per la concessione di contributi finanziari della Comunità ai progetti nel settore della rete transeuropea di trasporto per il periodo 2001-2006 definisce un quadro di riferimento nonché le procedure per il funzionamento del programma e gli importi indicativi per ciascuna componente del programma su un periodo di diversi anni. Il programma consiste, di norma, in una serie di progetti, parti o fasi di progetto, qui di seguito denominati «progetti» e che possono essere studi o lavori definiti al punto 1 dell'allegato II. Questi progetti sono oggetto di decisioni annuali relative alla concessione di aiuti comunitari nel quadro del programma indicativo pluriennale. Per alcuni progetti gli Stati membri interessati possono essere rappresentati da organismi europei o internazionali.

¹ GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

² GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1.

³ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

⁴ GU L 185 del 6.7.2001.

⁵ Cfr. rettifica GU L 288 dell'1.11.2001

- (4) I dati tecnici e finanziari di ciascun progetto costituiscono una base indispensabile per attuare in modo efficace il programma indicativo pluriennale e vanno pertanto fissati quale quadro di riferimento. La concessione dei contributi finanziari è soggetta alle condizioni stabilite dalla decisione della Commissione n. C(2001) 2654 def./CE.
- (5) L'allegato IV della decisione della Commissione C (2001) 3898, del 30 novembre 2001, sulla concessione di un contributo finanziario della Comunità a progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee delle infrastrutture di trasporto nel quadro della decisione n. C (2001) 2654 def./CE, riporta dettagliate informazioni di natura tecnica e finanziaria su tutti i progetti, parti o fasi di progetto che rientrano nel programma indicativo pluriennale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'ambito del programma indicativo pluriennale per la rete transeuropea di trasporto nel periodo 2001-2006 sono concessi contributi finanziari per l'esercizio di bilancio 2003 per complessivi 18,00 milioni di euro, destinati a coadiuvare l'esecuzione dei progetti indicati nell'allegato I. Il sostegno massimo a tali progetti è ripartito come segue:

			Milioni di euro
PP	604-S	Nuovo collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino (sezione internazionale)	18,00

Le disposizioni di esecuzione relative al finanziamento, in applicazione del regolamento (CE) 2236/95 quale modificato dal regolamento (CE) 1655/99, figurano nell'allegato II. Se il sostegno è sotto forma di abbuoni di interessi, la descrizione del prestito figura nell'allegato III.

Articolo 2


Sono destinatari della presente decisione:

La Repubblica Italiana;

Rete Ferroviaria Italiana, Piazza della Croce Rossa 1, I-00161 Roma;

Lyon-Turin Ferroviaire (LTF) SAS, 1091, avenue de la Boisse, F-73026 Chambéry, Cedex.

Fatto a Bruxelles, 11-12-2003



Per la Commissione
 François Lamoureux
 Direttore generale della DG Energia e Trasporti



ALLEGATO I

PROGRAMMA INDICATIVO PLURIENNALE PER LA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO 2001-2006 (DECISIONE C(2001) 2654 def.)

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO A PROGETTI DI INTERESSE COMUNE - INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO 2003

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

STUDI

1. PROGETTO N.: IT/2003/ PP-604-S
2. TITOLO DEL PROGETTO OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE:

Nuovo collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino (sezione internazionale)

Indicare se dei progetti direttamente collegati a quello in oggetto sono stati precedentemente finanziati con fondi del bilancio TEN-T:

Decisioni C(93) 2082, C(94) 1982, C(95) 2979, C(96) 3706, C(98) 2090 (modifiche di decisioni precedenti), C(2001) 3898 def./6, C(2002) 5032 (riguardante solo l'Italia).
3. TITOLO DEL PROGETTO PRIORITARIO DI INTERESSE COMUNE/GRUPPO COERENTE DI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE¹:

Treno ad alta velocità/trasporto combinato Francia/Italia: Lione-Torino-Milano-Venezia-Trieste.
4. LUOGO DEL PROGETTO:

Stato membro/Stati membri: Italia, Francia

Regione/Regioni: Rhône-Alpes/Piemonte
5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA PRESENTE DECISIONE (COMPRESI EVENTUALMENTE GLI INDICATORI FISICI) per il periodo delle attività programmate²:

Gli studi comprendono:

- la prosecuzione e l'aggiornamento di studi tecnici, geologici, economici, giuridici e finanziari che si prefiggono di varare, nel corso del 2004, un progetto preliminare di riferimento (*Avant Projet de Référence* - APR) prima della dichiarazione di pubblica utilità (*Déclaration d'Utilité Publique* - DUP) della galleria di base sul territorio italiano e sul territorio francese;

¹ Cancellare la dicitura non pertinente.

² Cfr. definizione punto 1 «principi generali» dell'allegato II.

- la realizzazione delle gallerie di ricognizione.

In particolare, la decisione in oggetto prevede:

- la prosecuzione della discenderia di Modane;

- il varo della discenderia di St. Martin;

- i lavori per la discenderia di Venaus, prevista per inizio 2004;

- la preparazione della discenderia di La Praz.

6. RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ:

6 a) Stato membro³ responsabile dell'uso del contributo finanziario concesso dalla Commissione (nome e indirizzo del ministero interessato):

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Piazza della Croce Rossa 1, I-00161 Roma

6 b) Autorità⁴ titolare del conto bancario sul quale sarà versato il contributo finanziario (nome e indirizzo):

Rete Ferroviaria Italiana, Piazza della Croce Rossa 1, I-00161 Roma

6 c) Autorità⁵ incaricata dell'attuazione del progetto e della gestione dei fondi relativi (nome e indirizzo)

Lyon-Turin Ferroviaire (LTF) SAS, 1091, avenue de la Boisse, F-73026 Chambéry, Cedex

7. **STIMA DEI COSTI AMMISSIBILI PER IL PROGETTO DI CUI ALLA PRESENTE DECISIONE**

per il periodo di attività programmate⁶ (cfr. punto 5), in milioni di euro: 36 (pari a 72 milioni di euro per le due decisioni, PP603 e PP604)

Cfr. l'APPENDICE per la ripartizione dei costi

³ Stato membro responsabile del progetto che ha presentato direttamente; per il progetto trasmesso con il suo accordo, «[le] imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati» (ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 2236/95 modificato dal regolamento n. 1655/99); per il progetto presentato per conto di diversi Stati membri. In alcuni casi l'entità responsabile è l'organismo internazionale o europeo interessato (Eurocontrol, impresa comune GALILEO, Agenzia spaziale europea ecc.).

⁴ Lo Stato membro (o l'autorità pubblica da esso incaricata di attuare il progetto e di gestire i fondi del progetto) o «[le] imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati» (ai sensi dell'articolo 8 già citato) o l'organismo internazionale o europeo interessato (Eurocontrol, impresa comune GALILEO, Agenzia spaziale europea ecc.).

⁵ Lo Stato membro (o l'autorità pubblica da esso incaricata di attuare il progetto e di gestire i fondi del progetto) o «[le] imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati» (ai sensi dell'articolo 8 già citato) o l'organismo internazionale o europeo interessato (Eurocontrol, impresa comune GALILEO, Agenzia spaziale europea ecc.).

⁶ Cfr. definizione punto 1 «principi generali» dell'allegato II.

8. CALENDARIO DEL PROGETTO DI CUI ALLA PRESENTE DECISIONE (periodo ammissibile per l'attuazione⁷):

MESE E ANNO D'INIZIO: 1.1.2003

MESE E ANNO DI COMPLETAMENTO: 31.12.2005

9. CONTRIBUTO FINANZIARIO STANZIATO: in milioni di euro

FORMA DEL <u>CONTRIBUTO FINANZIARIO</u>	Apporre una "X"	IMPORTO (in milioni di euro)	
SOVVENZIONI DIRETTE			
COFINANZIAMENTO DELLO STUDIO/DEGLI STUDI	X	18,00	
ABBUONI DI INTERESSE			
GARANZIE DI PRESTITO			

⁷ Cfr. definizione punto 1 «principi generali» dell'allegato II.

APPENDICE

COSTI AMMISSIBILI⁸ INDICATIVI di cui al punto 7 dell'allegato I

DURANTE IL PERIODO DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE

Fornire una ripartizione dei costi.

PROGETTO N.: IT/2003/ PP-604-S (ripartizione unica dei costi per i progetti PP 603 e PP 604)

STUDI

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE (punto 5 allegato I)	(CONTRATTI/FORNITORI ESTERNI) ⁹	COSTI INTERNI ¹⁰ (importo)	COSTI PER ATTIVITÀ
Galleria di ricognizione di VENAUS	Bando di gara in corso 74 M€		74 M€ contratti principali e contratti connessi
Galleria di ricognizione di Saint Martin	RAZEL 44,6 M€		44,6 M€
La Praz	1,0 M€		1 M€
Studi e progetti	1,7 M€		1,7 M€
Costi interni da ripartire		7,7 M€	7,7 M€
<u>TOTALE DEL COSTO</u> (punto 7 dell'allegato I)	121,3 M€	7,7 M€	129,0 M€ (1)

Queste cifre sono indicative.

Questi adeguamenti del programma non avranno, a priori, conseguenze sulla pianificazione dello sviluppo dell'opera principale.

⁸ Cfr. definizione dei costi ammissibili al punto 6 «costi ammissibili» dell'allegato II.

⁹ Dato che la presente tabella costituisce il modello di rendiconto delle spese (cfr. punto 5 «pagamenti» dell'allegato II), la rubrica (ivi compresi il nome del contraente, l'importo del contratto, l'importo pagato ecc.) dovrà essere completata in fase di pagamento.

¹⁰ Si prega di indicare la natura dei costi interni (privati) – quali personale, viaggi, spese generali ecc. – in conformità con il punto 6 dell'allegato II.

(1) Viste le interconnessioni tra le varie parti del programma generale della LTF e considerate le modifiche introdotte dalla CIG per quanto riguarda la pianificazione degli studi e le ricognizioni e la rispettiva incidenza sulla ripartizione dei finanziamenti nel corso degli anni, l'importo per questa parte della realizzazione del programma da parte della LTF è pari a **72 M€**.

ALLEGATO II

PROGRAMMA INDICATIVO PLURIENNALE PER LA RETE TRANSEUROPEA DI TRASPORTO PER IL PERIODO 2001-2006 [DECISIONE C(2001) 2654 def. DELLA COMMISSIONE]

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO A PROGETTI DI INTERESSE COMUNE NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 2003

MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Definizioni e principi generali

1.1. Definizioni

Spese sostenute: qualsiasi spesa relativa alle attività (prestazioni di servizio, lavori, forniture) descritte nell'appendice dell'allegato I e realizzate/eseguite/consegnate durante il periodo di ammissibilità di cui al punto 8 dell'allegato I.

Lavori: qualsiasi prestazione (compresi direzione generale dell'opera, studi ecc.) direttamente legata agli studi in corso e conforme all'obiettivo della decisione per questa fase. Questa prestazione è collegata agli studi e, alla stregua di questi ultimi, è ammissibile fino a concorrenza del 10% del costo.

Studi: qualsiasi prestazione (compresi qualsiasi misura di sostegno tecnico, direzione generale dell'opera, lavori geologici di prospezione ecc.) direttamente legata agli studi in corso e conforme all'obiettivo della decisione per questa fase. Questa prestazione è collegata agli studi e, alla stregua di questi ultimi, è ammissibile fino a concorrenza del 50% del costo.

1.2. Attività programmate e periodo ammissibile di esecuzione

I progetti di interesse comune (qui di seguito i progetti), oggetto della presente decisione della Commissione sulla concessione di un contributo finanziario comunitario (qui di seguito la decisione), possono assumere la forma di studi o lavori. Ogni progetto è definito da una serie di attività specificate nell'allegato I, punto 5. L'allegato include anche una stima dei costi di ogni attività (qui di seguito la ripartizione dei costi stimati). Queste attività, qui di seguito denominate attività programmate, devono essere realizzate entro un determinato periodo di tempo.

Detto periodo (periodo delle attività programmate) può essere di un anno civile o di due anni civili (generalmente dal 1° gennaio al 31 dicembre) e può coprire l'anno in cui la decisione è presa o l'anno della decisione e quello successivo. Le condizioni che disciplinano la durata di questo periodo sono indicate al punto 3, lettera d).

Il periodo che intercorre tra la data di inizio e la data di completamento dei progetti (periodo specificato nell'allegato I, punto 8) è denominato periodo ammissibile di esecuzione per le attività programmate che costituiscono questi studi o lavori. Detto periodo può estendersi fino al 31 dicembre dell'anno successivo al periodo delle

attività programmate. Il periodo ammissibile di esecuzione è quindi definito come segue: il periodo di uno o due anni di attività programmate al quale si aggiunge un periodo massimo di un anno.

2. Monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti

Lo Stato membro¹, identificato nell'allegato I, punto 6, lettera a) (qui di seguito Stato membro interessato) deve inviare alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno una sintesi annuale dello stato di avanzamento dei progetti oggetto della presente decisione (qui di seguito denominata relazione sullo stato del progetto) o con il suo accordo nonché con le firme delle entità di cui al punto 6, lettere b) e c) dell'allegato I. Tale relazione deve includere gli indicatori tecnici e finanziari dei progressi delle attività programmate nel precedente anno di calendario, evidenziare i problemi incontrati e descrivere eventuali ritardi o deviazioni rispetto agli obiettivi iniziali. Se, per gli studi o lavori interessati, è chiesta la continuazione del sostegno sulla base del programma indicativo pluriennale (decisione della Commissione C(2001) 2654) mediante una decisione successiva della Commissione di sovvenzione, questa relazione deve includere anche una descrizione completa delle attività programmate per il periodo successivo delle attività programmate. In questo contesto, si devono fornire tutti i documenti complementari necessari per dimostrare la continua conformità con il diritto comunitario (in particolare nei settori della protezione dell'ambiente e degli appalti pubblici).

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2236/95, modificato dal regolamento (CE) n. 1655/99 (qui di seguito designato "il regolamento TEN") e indipendentemente dalla relazione annuale di cui sopra, qualsiasi modifica delle condizioni alle quali la Commissione ha accordato la sovvenzione finanziaria (come specificato all'allegato I) deve essere notificata dallo Stato membro interessato² alla Commissione per accordo e mediante lettera distinta, come indicato al punto 4.

3. Preparazione delle decisioni successive per la concessione di contributi finanziari

Le informazioni contenute nelle relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti di cui al punto 2 costituiscono un elemento essenziale affinché la Commissione possa decidere se adottare una nuova decisione per la concessione di contributi finanziari nel quadro del programma indicativo pluriennale. In linea generale, può essere adottata una nuova decisione se, sulla base dei dati indicati:

- a) È stato superato il 70% dei costi del progetto, come indicato all'allegato I della relativa decisione. Previa valutazione dello sviluppo previsto nell'anno successivo, può essere concessa la somma totale del contributo fissato nella decisione C(2001) 2654 per l'anno in questione.
- b) È stato raggiunto tra il 50% e il 70% dei costi del progetto, come indicato nell'allegato I della decisione. Previa valutazione dello sviluppo previsto nell'anno successivo, può essere concesso un massimo del 50% del contributo come fissato nella decisione C(2001) 2654 per l'anno in questione.

¹ Oppure l'organismo europeo o internazionale interessato (Eurocontrol, impresa comune GALILEO, Agenzia spaziale europea ecc.).

² Oppure dall'organismo europeo o internazionale interessato (Eurocontrol, impresa comune GALILEO, Agenzia spaziale europea ecc.).

- c) Non è consentita una nuova decisione se è stato raggiunto meno del 50% dei costi dello studio o progetto, come indicato nell'allegato I della decisione.
- d) Se uno studio o progetto sono avanzati molto più rapidamente di quanto inizialmente previsto e anche la previsione dei progressi futuri indica uno sviluppo accelerato, la decisione successiva può coprire le attività programmate di due anni. In questo caso, il contributo programmato di cui nella decisione C(2001) 2654 per due anni successivi può essere concesso mediante un'unica decisione.

In tutti i casi di cui sopra, i "costi" possono essere misurati in modi diversi per tenere conto dei vari sistemi contabili in uso negli Stati membri (pagamenti effettuati rispetto alle voci di spesa ammissibili, impegni, una stima registrata ufficialmente dei costi delle attività programmate, valore di contratti conclusi per le attività programmate e altri impegni di natura giuridica, contrattuale o di bilancio).

Ogni valutazione quantitativa di progetto (relativa a spese passate e future, come indicato sopra) è integrata da una valutazione qualitativa degli studi o progetti interessati che prende in esame la situazione globale (circostanze di natura politica, giuridica, di altro tipo, ecc.).

Non più di due decisioni possono restare aperte in qualsiasi momento per lo stesso progetto. Una terza decisione può essere aperta prima della chiusura della prima decisione se la richiesta di pagamento finale relativa alla prima decisione è stata ricevuta entro le scadenze previste.

4. Modifica delle decisioni finanziarie

Le modifiche di decisioni relative all'estensione del periodo ammissibile di esecuzione di un determinato progetto o alla variazione di altri parametri relativi a progetti interessati sono consentite soltanto in casi debitamente giustificati e con l'accordo della Commissione. Le richieste devono pervenire alla Commissione per il tramite dello Stato membro³ e con l'accordo delle entità di cui al punto 6, lettere b) e c) dell'allegato I. Le richieste di estensione del periodo di esecuzione ammissibile devono pervenire alla Commissione al più tardi due mesi prima della data di completamento del progetto stabilita nell'allegato I della decisione. In linea generale, sono consentite una sola modifica per decisione di concessione di contributi a un progetto e un'estensione massima di un anno rispetto al periodo ammissibile di esecuzione.

In caso di riduzione, sospensione o annullamento di decisioni finanziarie, in particolare in applicazione dell'articolo 13 del regolamento TEN, la Commissione chiederà agli Stati membri di presentare preliminarmente le loro osservazioni, di concerto con le entità di cui al punto 6, lettere b) e c) dell'allegato I.

5. Pagamenti

³ Oppure dell'organismo europeo o internazionale interessato (Eurocontrol, impresa comune GALILEO, Agenzia spaziale europea ecc.).

Lo Stato membro trasmette alla Commissione gli estremi bancari dell'entità di cui al punto 6, lettera b) dell'allegato I. Qualsiasi modifica di questi estremi bancari dovrà essere notificata alla Commissione per il tramite dello Stato membro⁴.

5.1. Sovvenzioni dirette: studi e misure di sostegno tecnico

Le richieste di pagamento, qui di seguito descritte, e i relativi documenti saranno trasmessi alla Commissione dallo Stato membro interessato⁵ o con il suo accordo nonché con le firme delle entità di cui al punto 6, lettere b) e c) dell'allegato I.

I pagamenti saranno versati all'entità titolare del conto bancario indicato al punto 6, lettera b) dell'allegato I e scaglionati come segue:

Anticipo (prefinanziamento): la Commissione autorizza il pagamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo finanziario massimo indicato nell'allegato I della presente decisione. La Commissione può chiedere una prova della data di inizio dello studio.

Versamento intermedio: la Commissione può versare una rata ulteriore che, cumulata all'anticipo, non potrà superare il 70% dell'importo massimo del contributo finanziario indicato nell'allegato I se si può stabilire che i pagamenti effettivi, certificati reali e conformi allo studio da parte dello Stato membro interessato⁶ sono pari o superiori al settanta per cento (70%) dei costi stimati indicati nell'allegato I. Le richieste di pagamento del versamento intermedio devono essere accompagnate da:

- una sintesi tecnica della realizzazione in corso dello studio e delle misure prese per dare adeguata pubblicità al contributo concesso, conformemente all'articolo 16 del regolamento TEN;
- un estratto spese (cfr. come modello l'appendice dell'allegato I che presenta una ripartizione dei costi per ciascuna categoria di spesa);
- eventuali informazioni complementari a quelle fornite nell'ultima relazione sullo stato di avanzamento del progetto;
- un'attestazione da parte dello Stato membro interessato⁶ che certifica reali e conformi le spese sostenute o i pagamenti effettuati.

Versamento finale: una volta ultimato lo studio, previa ricezione ed esame dei documenti qui di seguito indicati e fatta salva la possibilità di effettuare controlli *in loco*, la Commissione può versare il saldo della somma dovuta.

⁴ Oppure dell'organismo europeo o internazionale interessato (Eurocontrol, impresa comune GALILEO, Agenzia spaziale europea ecc.).

⁵ Oppure dall'organismo europeo o internazionale interessato (Eurocontrol, impresa comune GALILEO, Agenzia spaziale europea ecc.).

⁶ Oppure dell'organismo europeo o internazionale interessato (Eurocontrol, impresa comune GALILEO, Agenzia spaziale europea ecc.).

Le richieste di pagamento del versamento finale devono essere accompagnate da:

- una sintesi tecnica della realizzazione finale dello studio e delle misure prese per dare adeguata pubblicità al contributo concesso, conformemente all'articolo 16 del regolamento TEN; le relazioni complete sullo studio devono essere presentate su richiesta;
- un estratto spese (cfr. come modello l'appendice dell'allegato I) che presenta una ripartizione dei costi per ciascuna categoria di spesa);
- un'attestazione da parte dello Stato membro interessato⁷ che certifica reali e conformi allo studio le spese sostenute o i pagamenti effettuati;
- una dichiarazione dello Stato membro interessato⁷ che approva lo studio effettuato.

5.2. Sovvenzioni dirette: lavori

Le richieste di pagamento, qui di seguito descritte e i relativi documenti saranno trasmessi alla Commissione con la firma dello Stato membro interessato⁷ o con il suo accordo nonché con le firme delle entità di cui al punto 6, lettere b) e c) dell'allegato I.

I pagamenti saranno versati all'entità titolare del conto bancario indicato al punto 6, lettera b) dell'allegato I; il piano di finanziamento è stabilito come segue:

Anticipo (prepagamento): la Commissione autorizza il pagamento di un anticipo non superiore al 40% del contributo finanziario massimo indicato nell'allegato I alla presente decisione. La Commissione può chiedere una prova della data di inizio dell'attività.

Versamento intermedio: la Commissione può versare una rata ulteriore che, cumulata all'anticipo non può superare il 70% dell'importo massimo del contributo indicato nell'allegato I se si può stabilire che i pagamenti effettivi, certificati reali e conformi ai lavori dallo Stato membro interessato⁸ sono pari o superiori al settanta per cento (70%) dei costi stimati indicati nell'allegato I.

Le richieste di pagamento del versamento intermedio devono essere accompagnate da:

- una sintesi tecnica della realizzazione in corso dei lavori e delle misure prese per dare adeguata pubblicità al contributo concesso, conformandosi all'articolo 16 del regolamento TEN;
- un estratto spese (cfr. come modello l'appendice dell'allegato I che presenta una ripartizione dei costi per ciascuna categoria di spesa);

⁷ Oppure dell'organismo europeo o internazionale interessato (Eurocontrol, impresa comune GALILEO, Agenzia spaziale europea ecc.).

⁸ Oppure dall'organismo europeo o internazionale interessato (Eurocontrol, impresa comune GALILEO, Agenzia spaziale europea ecc.).

- eventuali informazioni complementari a quelle fornite nell'ultima relazione sullo stato di avanzamento del progetto;
- un'attestazione da parte dello Stato membro interessato⁹ che certifica reali e conformi ai lavori le spese sostenute o i pagamenti effettuati.

Versamento finale: una volta ultimato il progetto, previo ricevimento e approvazione dei documenti qui di seguito indicati e fatta salva la possibilità di effettuare controlli *in loco*, la Commissione può versare il saldo della somma dovuta.

Le richieste di pagamento del versamento finale devono essere accompagnate da:

- una sintesi tecnica della realizzazione finale dei lavori e delle misure prese per dare adeguata pubblicità al contributo concesso, conformandosi all'articolo 16 del regolamento TEN. Le relazioni complete sul progetto devono essere presentate su richiesta;
- un estratto spese (cfr. come modello l'appendice dell'allegato I che presenta una ripartizione dei costi per ciascuna categoria di spesa);
- un'attestazione da parte dello Stato membro interessato⁹ che certifica reali e conformi ai lavori le spese sostenute o i pagamenti effettuati;
- una dichiarazione dello Stato membro interessato⁹ che approva lo studio effettuato.

5.3. Abbuoni di interessi su prestiti

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2236/95, nell'allegato III figura il piano di finanziamento dettagliato relativo al prestito. Soltanto gli oneri finanziari riguardanti direttamente l'attuazione del progetto possono beneficiare dell'aiuto comunitario.

Conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2236/95, i pagamenti sono così articolati:

i pagamenti annuali possono essere versati integralmente o parzialmente in base al piano di finanziamento che figura nell'allegato III della presente decisione, ma non devono superare il 95% dell'importo massimo indicato nell'allegato I. I versamenti sono effettuati previo ricevimento e accettazione da parte della Commissione delle fatture attestanti gli interessi su prestiti o dei documenti giustificativi degli interessi capitalizzati.

Al ricevimento della documentazione attestante il buon avvio del progetto e previo ricevimento e accettazione delle fatture attestanti gli interessi su prestiti o dei documenti giustificativi degli interessi capitalizzati, la Commissione autorizza il pagamento del saldo.

⁹ Oppure dell'organismo europeo o internazionale interessato (Eurocontrol, impresa comune GALILEO, Agenzia spaziale europea ecc.).

A seguito di una revisione rigorosa e trasparente dei piani finanziari, i pagamenti annuali possono essere trasferiti integralmente o parzialmente agli anni successivi.

Le richieste di pagamento sono accompagnate da una relazione tecnica e finanziaria sullo stato di avanzamento del progetto, in cui sono indicati i costi sostenuti, suddivisi per categoria di spesa, i lavori ultimati e quelli ancora in corso, gli eventuali ritardi e, se del caso, la data prevista per il completamento dei lavori. Detta relazione deve essere firmata e inviata dall'autorità responsabile del progetto nello Stato membro interessato e deve essere accompagnata da un'attestazione dei pagamenti già effettuati.

5.4. Presentazione delle richieste di pagamento del versamento finale

Per tutte le forme di contributo finanziario di cui sopra, le richieste di pagamento devono pervenire alla Commissione non oltre dodici mesi dopo la data di cui all'allegato I, punto 8 della decisione. Nel termine di due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda, la Commissione può approvarle o respingerle, chiedere documenti giustificativi o qualsiasi complemento di informazione. La Commissione può sospendere questo termine di approvazione fino a un massimo di sei mesi per svolgere verifiche finanziarie e tecniche complementari, compreso un controllo *in loco*. La Commissione informa tempestivamente lo Stato membro interessato¹⁰; quest'ultimo deve informarne le entità di cui al punto 6, lettere b) e c) dell'allegato I.

In caso di modifica, mediante una nuova decisione, della data di fine dell'azione prevista all'allegato I, punto 8, la data limite di esecuzione sarà modificata in conseguenza.

5.5. Pagamento dei contributi da parte della Commissione

I pagamenti sono effettuati dalla Commissione in euro entro 45 giorni dalla data dell'accettazione della domanda. I costi effettivi sono convertiti in euro al tasso di cambio pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale per il primo giorno feriale del mese in cui il pagamento viene effettuato.

6. Costi ammissibili

6.1. Costi ammissibili

Per poter essere considerati come costi ammissibili dell'azione, le voci elencate nella ripartizione indicativa dei costi stabilita nell'allegato I, devono rispondere ai criteri generali seguenti:

- essere in relazione con l'oggetto della decisione;
- essere necessarie per la realizzazione dell'azione oggetto della decisione;
- essere ragionevoli e giustificate e conformi ai principi di buona gestione finanziaria;

¹⁰ Oppure l'organismo europeo o internazionale interessato (Eurocontrol, l'impresa comune GALILEO, l'Agenzia spaziale europea).

- essere state sostenute nel periodo di esecuzione dell'azione, indicato al punto 8 dell'allegato I della decisione;
- essere identificabili e controllabili;
- essere calcolate in base al criterio contabile del costo storico e alle regole interne in vigore presso l'entità come indicato nell'allegato I, punto 6, lettera c) della decisione per lo studio o lavori interessati.

Le procedure di contabilità e di controllo interno delle entità individuate al punto 6 dell'allegato I della decisione devono permettere di conciliare direttamente i costi e le entrate dichiarati a titolo dell'azione con la situazione contabile e i documenti giustificativi corrispondenti.

I costi diretti ammissibili dell'azione sono i costi che, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità sopra citate, possono essere individuati come costi specifici dell'azione direttamente legati alla sua realizzazione e possono essere oggetto di un'imputazione diretta.

I costi indiretti ammissibili (spese generali, ecc.) dell'azione sono i costi che, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità sopra citate, non possono essere individuati come costi specifici dell'azione direttamente legati alla sua realizzazione potendo essere oggetto di un'imputazione diretta, ma possono essere individuati e giustificati dalle entità di cui al punto 6 dell'allegato I della decisione e il loro sistema contabile come se fossero stati sostenuti in relazione ai costi diretti ammissibili dell'azione. Essi non possono includere alcun costo diretto ammissibile.

In deroga al paragrafo precitato, i costi indiretti della realizzazione dell'azione possono essere ammissibili sulla base di un forfait fissato in percentuale di un massimo del 7% dell'importo totale dei costi diretti ammissibili. In tal caso questi ultimi non devono essere giustificati mediante documenti contabili.

6.2. Costi non ammissibili

In particolare non sono ammissibili i seguenti costi:

- le imposte e tasse indirette, inclusa l'IVA;
- i costi sostenuti da funzionari statuari delle amministrazioni pubbliche nell'espletamento delle normali funzioni amministrative collegate allo studio o ai lavori, tranne in casi debitamente giustificati;
- gli interessi pagati, tranne quando il contributo comunitario avviene sotto forma di abbuoni di interesse ai sensi del regolamento (CE) n. 2236/95;
- gli accantonamenti per eventuali perdite od oneri futuri;
- gli accantonamenti per crediti di dubbia esazione;
- le risorse messe gratuitamente a disposizione di un beneficiario;
- il valore degli apporti in natura;

- le spese di commercializzazione, vendita e distribuzione di prodotto e servizi;
- qualsiasi costo sostenuto o rimborsato, in particolare in relazione a un altro progetto comunitario, internazionale o nazionale;
- le spese di rappresentanza;
- le spese sproporzionate o non oculate.

7. Controllo tecnico e finanziario

7.1. Principi generali

Gli Stati membri, nel loro campo di competenza, sono pienamente responsabili dell'attuazione delle misure di controllo finanziario di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2236/95, modificato dal regolamento (CE) n. 1655/1999. A tale proposito, devono – in particolare – adottare tutte le misure necessarie per garantire la realizzazione dei progetti oggetto della presente decisione, per informare la Commissione delle misure adottate a tal fine, fornirle eventuali relazioni nazionali pertinenti sul controllo dei progetti e assisterla negli audit finanziari e tecnici cui essa procede conformemente alle disposizioni di cui ai punti 7.2 e 7.3.

7.2. Controllo finanziario

La Commissione, o qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, può avviare un controllo finanziario in qualsiasi momento durante il periodo ammissibile di esecuzione e fino a cinque anni dopo ogni versamento del contributo della Comunità.

La Commissione, o qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, può stabilire dei contatti, in qualsiasi momento ragionevole, con il personale assegnato al progetto, delle entità indicate al punto 6, lettere b) e c) dell'allegato I e avere accesso alla documentazione di cui al punto 6 nonché ai documenti e all'attrezzatura informatici ritenuti pertinenti. A tale proposito, può chiedere la trasmissione di dati in forma adeguata per accertare ad esempio l'ammissibilità dei costi.

La Commissione adotta le misure necessarie per garantire che i suoi rappresentanti autorizzati rispettino l'obbligo di riservatezza in relazione ai dati ai quali hanno accesso o che sono stati loro forniti.

Sulla base dell'audit finanziario è redatta una relazione. Se ritenuto opportuno, taluni aspetti della relazione sono comunicati alle entità interessate di cui al punto 6, lettere b) e c) dell'allegato I, che – di concerto con lo Stato membro interessato¹¹ – potranno presentare le proprie osservazioni entro un mese dal ricevimento della comunicazione. Sulla base delle conclusioni dell'audit, la Commissione adotta le misure ritenute necessarie, inclusa l'emissione di un ordine di riscossione, totale o parziale, dei pagamenti da essa effettuati.

La Corte dei conti può verificare l'uso del contributo finanziario della Comunità per i progetti oggetto della presente decisione sulla base delle proprie regole.

¹¹ Oppure l'organismo europeo o internazionale interessato (Eurocontrol, impresa comune GALILEO, Agenzia spaziale europea ecc.).

7.3. Verifica tecnica dello studio/ del progetto

La Commissione o qualsiasi rappresentante da essa autorizzato può avviare una verifica tecnica dello studio o dei lavori per controllarne l'esecuzione in conformità alle condizioni specificate nell'allegato I.

La Commissione o qualsiasi rappresentante autorizzato può avere accesso alle sedi e ai locali in cui si svolgono le attività nonché a qualsiasi documentazione riguardante le stesse e può inoltre chiedere la presentazione di qualsiasi documentazione pertinente (come indicato al punto 6).

Prima della verifica tecnica, la Commissione comunica, per il tramite dello Stato membro interessato¹², alle entità di cui al punto 6, lettere b) e c) dell'allegato I l'identità dei rappresentanti autorizzati selezionati per eseguirla e trae le conclusioni del caso dalle obiezioni sollevate dai beneficiari sulla base dei loro interessi legittimi.

Le entità di cui al punto 6, lettere b) e c) dell'allegato I, forniscono assistenza adeguata alla Commissione o ai suoi rappresentanti autorizzati.

Sulla base dei risultati della verifica tecnica del progetto è redatta una relazione. Se ritenuto opportuno, alcuni aspetti della relazione sono comunicati per il tramite dello Stato membro interessato¹² alle entità di cui al punto 6, lettere b) e c) dell'allegato I, che potranno presentare le proprie osservazioni, per il tramite dello Stato membro interessato¹², entro un mese dal ricevimento della comunicazione.

¹² Oppure dell'organismo europeo o internazionale interessato (Eurocontrol, impresa comune GALILEO, Agenzia spaziale europea ecc.).